



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI GEOLOGI**

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL. (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742

A tutti gli
Ordini Regionali dei Geologi

LORO SEDI

Roma, 12 gennaio 1996
Rif. P/CR.c/115

CIRCOLARE N° 27


OGGETTO: Attuazione legge 335/95 sulla riforma delle pensioni

Con riferimento all'oggetto ed alle precedenti Circolari nn. 25 e 26 di questo Consiglio Nazionale, si informa che in data 8 gennaio scorso la Consulta Nazionale degli Ordini professionali privi di Cassa di previdenza si è riunita per proporre alcune modifiche migliorative al testo del decreto legislativo: "Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della Legge 8.8.1995 n° 335", già rese note al Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale ed al Presidente dell'INPS.

Si comunica altresì che fino a quando la delega non verrà esercitata non esistono i presupposti di operatività della normativa di cui all'art. 2 comma 26 e, pertanto, anche per i geologi non corre l'obbligo di autodenuncia all'INPS entro il 31.1.1996 previsto dall'art. 1, comma 27.

Peraltro, detto obbligo di comunicazione neppure opererà dopo l'entrata in vigore del decreto attuativo del comma 25, fino alla produzione degli effetti delle varie opzioni previste dall'art. 3 dello schema di decreto e sempre che si determinino i presupposti per la confluenza nella nuova gestione ex art. 2 comma 26.

Le predette osservazioni sono state trasmesse anche al Ministro del Lavoro, chiedendo che lo stesso renda ufficialmente noto l'orientamento sopraesposto.



IL PRESIDENTE

(Dr. Geol. Pietro De Paola)